

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 1 agosto 2016, n. 161

SPES – Società Cooperativa Sociale S.p.A. di Foggia. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Foggia, relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento con dotazione di n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Luigi Sturzo n. 78 e alla Via Amm. Da Zara n. 1. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativa dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari Opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominata "Modello Ambidestra per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*".

in Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 3 "*Il Gruppo-appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo*".

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "*nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreta legislativo, entra trenta giorni dalla data di ricevimento*

dell'istanza (.).”

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”*

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitaria regionale, normativamente fissata dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/a indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissata, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari a aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessiva e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati; comporterà un esito negativa della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.5S. LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto trasmettere ai Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PA-O5A) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con nota prot. n. 27549 del 30/03/2015 il Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Foggia ha chiesto al Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) la

verifica di compatibilità regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e a seguito dell'istanza inoltrata con nota prot. n. 408 del 30/12/2014 dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale SPES S.p.A. al Comune di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Trinitapoli n. 10.

Con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015, ad oggetto *"Determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche - ASL FG."*, il Commissario Straordinario ed il Direttore del DSM della ASL FG hanno trasmesso *"il fabbisogno delle Strutture Riabilitative Psichiatriche della ASL FG, per adulti e minori, suddivise per tipologia, con l'indicazione del profilo di accreditamento, delle variazioni in pasti letta, delle riconversioni e delle nuove istituzioni per il triennio 2013-2015."*, ove in riferimento alla tipologia di struttura "Gruppo Appartamento" è stato precisato che:

- *"Posti Letto consentiti dal parametro di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 26/06 - art.1 lett. b) del R.R. n. 3/06 - 64"* (pari a n. 21 Gruppi Appartamento);
- il fabbisogno aziendale corrisponde a n. 20 Gruppi Appartamento (n. 60 posti letto);
- le strutture già attive sono n. 3 Gruppi Appartamento (G.A.) autorizzati (pari a n. 9 posti letto) ;
- le strutture per le quali è programmata la *"Nuova istituzione"*, sono n. 17 G.A. (pari a n. 51 posti letto), di cui n. 2 G.A. nel CSM di San Severo, n. 2 G.A. nel CSM di San Marco in Lamis, n. 2 G.A. nel CSM di Rodi Garganico, n. 2 G.A. nel CSM di Cerignola (per i quali il Servizio PAOSA ha rilasciato parere favorevole di compatibilità con D.D. n. 124 del 7/5/2014, ri.d.r.), n. 2 G.A. nel CSM di Manfredonia, n. 2 G.A. nei CSM di Foggia 1, n. 2 G.A. nel CSM di Foggia 2, n. 2 G.A. nel CSM di Troia e n. 1 G.A. nel CSM di Lucera;
- lo *"scostamento tra posti letto previsti dalla presente programmazione (60) e parametro regionale"* (64) è di - n, 4 p.l..

Con nota prot. n. AOO_151/18414 dell'08/07/2015 i Dirigenti del Servizio PAOSA e del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) hanno approvato lo schema di programmazione aziendale riferito alla tipologia Gruppo Appartamento, con la precisazione che *"sulla base della attuale popolazione residente nel territorio della ASL FG (dati ISTAT al 01/01/2015 - 633.839 abitanti), il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 è di n. 63 posti letto e, pertanto, lo scostamento tra posti letto previsti dalla presente programmazione (60) e parametro regionale"* (63) è di n. 3 posti letto."

Con nota prot. n. 57 del 27/02/2016, ad oggetto *"integrazione documenti"*, indirizzata al Comune di Foggia e trasmessa per conoscenza anche a questa Sezione, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale SPES S.p.A. di Foggia ha rappresentato quanto segue:

"Con lettera datata 30 dicembre 2014 il sottoscritto ha presentato a codesto Comune istanza di autorizzazione alla realizzazione di n°02 Gruppi Appartamento, giusto protocollo del 20/02/2015, allegando Planimetrie e dichiarazione di intenti contrattuali tra la INDACO s.r.l., proprietaria degli immobili, e la scrivente Società Cooperativa SPES S.p.A.

Essendo scaduti i termini relativi alla durata dell'accordo, stabiliti in 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione avvenuta in data 06/11/2014, e non essendoci la volontà di estenderne ulteriormente la validità da parte della INDACO s.r.l., proprietaria degli immobili, avvalendosi della facoltà di recesso prevista al punto 3 dell'accordo medesimo, la INDACO s.r.l. ha comunicato formale recesso.

*Per tali motivi si chiede a codesto Comune di sostituire le Planimetrie ed i relativi documenti degli immobili siti alla Via Trinitapoli n° 10 **non più disponibili**, con le Planimetrie e relativa documentazione degli immobili di seguito elencati:*

1. *Appartamento sito a Foggia alla Via Luigi Sturzo al civico 78, primo piano;*
2. *Appartamento sito a Foggia alla Via Nicola Arpaia al civico 16 primo piano.*

A tal fine si rinnova lo richiesta relativa al rilascio ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) punto 1), numero 1.2.2 dello Legge n. 8 del 28/05/2004 e s.m. e i, dell'Autorizzazione allo realizzazione nel Comune di Foggia

(FG) di un modulo di n° 2 "Gruppo Appartamento", Strutturo Residenziale socio-riabilitativo a minore intensità assistenziale (art. 1 RR n° 8 del 10/02/2010), con dotazione di numero 03 posti letto per appartamento, nella disciplina della Riabilitazione Psichiatrica, avente le caratteristiche indicate nelle allegate planimetrie, redatte in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n°3 del 13 gennaio 2005 e s.m. e i. ed ai requisiti minimi definiti nello stesso. (...)"

Atteso che nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione il Comune, quale Ente titolare del procedimento e nell'esercizio delle potestà anche urbanistico-edilizie, deve sempre e previamente verificare:

- che alla domanda di autorizzazione alla realizzazione, da presentarsi tramite uno dei modelli di domanda (AutReal 1-8) approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2095 del 29/12/2004 (allegati al BURP n. 7 suppl. del 14/01/2005), siano allegati (come previsto nel predetto modello di domanda) il progetto (comprensivo di planimetria) e la domanda di concessione o l'autorizzazione edilizia;
- il titolo (proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimo) in virtù del quale l'operatore sanitario è abilitato a proporre la relativa istanza; ciò anche al fine di evitare che si presentino istanze fittizie, ad effetto "prenotativo", di autorizzazione alla realizzazione, senza che lo stesso abbia la reale disponibilità dell'immobile;
- l'assenza di altre cause preclusive la realizzazione di una determinata struttura sanitaria dal punto di vista della normativa urbanistica ed edilizia; anche tale accertamento deve intendersi, in via generale e nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, quale attività comunale preliminare alla proposizione della richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

questa Sezione, con nota prot. n. A00_151/3166 del 07/04/2016, ha precisato al Sindaco e al Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Foggia che **"ai fini della conclusione del relativo sub-procedimento, di competenza di questa Sezione (...) la scrivente resta in attesa, da parte di codesta Amministrazione Comunale, della comunicazione relativa alla variazione della precedente richiesta di verifica di compatibilità, con riferimento alle sedi di via Luigi Sturzo n. 78 e Via Nicola Arpoia n. 16 attualmente deputate dalla Società Cooperativa Sociale SPES S.p.A., con la predetta nota prot. n. 57/2016, all'autorizzazione olia realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento nel comune di Foggia."**

In riscontro alle sopra riportate precisazioni della scrivente, con nota prot. n. 48300 del 17/05/2016 il Dirigente del SUAP del Comune di Foggia ha comunicato a questa Sezione quanto segue: *"(...) si trasmette, unitamente alla presente, per gli adempimenti di competenza, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione avente ad oggetto 'ulteriore integrazione documenti' di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale non ospedaliero di un modulo di n° 2 "Gruppo Appartamento", inoltrata a questa ente dalla Società Cooperativa SPES S.p.A. di Foggia (FG) rispettivamente alla Via Luigi Sturza al civico 78, prima piano e alla Via Amm. Da Zara al civica 1, terza piano denominata "VILLA FUSA";"*

Con la suddetta istanza prot. n. 116 del 28/04/2016, acquisita al protocollo del Comune di Foggia al n. 0042859 del 03/05/2016, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale SPES S.p.A. ha integrato la precedente prot. n. 57 del 27/02/2016, corredandola della documentazione relativa all'appartamento sito a Foggia alla Via Luigi Sturzo n. 78, primo piano, ed ha comunicato quanto segue: *"non avendo più la disponibilità dell'appartamento sita a Foggia alla via Nicola Arpaia al civica 16 primo piano in quanta la proprietà, trascorsi i giorni di validità carne indicati all'art. 8 della proposta di locazione (...) ha ritenuto di non dare seguito alla locazione dell'immobile (...)"*; *si chiede a Codesta Comune di sostituire le Planimetrie ed i relativi documenti dell'immobile sito a Faggio alla Via Nicola Arpaia n. 16, non più disponibile, con la documentazione, (...) dell'immobile sito a Faggio alla Via Amm. Da Zara al civica 1, terza piano."*

Per quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL FG (dati ISTAT al 01/01/2015 - 633.839 abitanti), è di n. 63 posti letto;
- risultano autorizzati nell'ambito della 45L FG n. 3 Gruppi Appartamento, pari a n. 9 posti letto;
- relativamente alle richieste di verifica di compatibilità pervenute precedentemente alla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, questa Sezione ha già rilasciato il parere favorevole di compatibilità per n. 2 G.A. nel DSS di Cerignola (D.D. n. 124 del 7/5/2014, n.d.r.);
- questa Sezione si è già espressa in ordine alle richieste di verifica di compatibilità pervenute a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 ed anteriormente al bimestre di riferimento (08/03/2015 - 07/05/2015), tranne che per una richiesta relativa al DSS di Manfredonia per la quale necessitano approfondimenti istruttori, rilasciando un parere favorevole di compatibilità per n. 1 G.A. nel DSS di Lucera;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito della ASL FG per la tipologia di struttura G.A., ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 45 posti letto;
- lo schema di programmazione aziendale del DSM ASL FG trasmesso con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015 prevede la realizzazione di n. 2 G.A. di "Nuova istituzione" nel CSM di Foggia 1 e n. 2 G.A. di "Nuova istituzione" nel CSM di Foggia 2;
- con Deliberazione n. 2803 del 30/12/2014 la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro *"di unificare, in via prioritario, i Distretti Sociosanitari nei comuni di Bari, Foggia e Taranto che presentano a/ loro interna più Distretti, in attesa di rivedere l'assetto complessiva di tutta l'assistenza distrettuale della Regione Puglia"*;
- nell'ambito del DSS FG 56 di Foggia (che comprende gli ex CSM Foggia 1 e CSM Foggia 2), non sono presenti strutture di tipologia Gruppo Appartamento;
- nell'arco temporale del bimestre 08/03/2015 - 07/05/2015 è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia, inoltrata con la citata nota prot. n. 27549 del 30/03/2015 della Società SPES S.p.A. di Foggia;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della Società SPES S.p.A di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare in Via Luigi Sturzo n. 78, primo piano, e alla Via Amm. Da Zara n. 1, terzo piano, denominato "VILLA ELISA", con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della LR. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIM ENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro